

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 marzo 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1998, n. 17.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19.

Preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 20.

Regolamento di esecuzione dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 21.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38 concernente il regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per i fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 agosto 1998, n. 22.

Modifica ed integrazione del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1998, n. 24.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'attività dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 30.

Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie locali Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 31.

Norme in materia di trasporto pubblico locale Pag. 17

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n. 32.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. Pag. 22

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 29.**

Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego Pag. 26

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 30.

Recepimento del protocollo d'intesa Governo-Regione Basilicata adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le province autonome il 18 dicembre 1997. Delibera repertorio n. 382 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7/1990. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 32.

Concessione di contributi regionali destinati ad interventi costruttivi di edilizia residenziale agevolata Pag. 30

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 33.

Proroga dei termini di scadenza degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale delle province di Potenza e di Matera Pag. 31

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 . Pag. 32

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1998, n. 17.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1383 del 6 aprile 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 42 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina del commercio, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, le parole «una proroga fino ad un massimo di 24 mesi» sono sostituite dalle parole: «la proroga dei vigenti piani commerciali comunali, valida fino al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale adottata ai sensi del decreto legislativo n. 266/92, mediante la quale vengono recepiti i nuovi principi dell'ordinamento dello Stato che informano questo settore».

Art. 2.

1. L'art. 2 del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, è così sostituito:

«Art. 2 Spese ammesse. — 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie, e precisamente i costi fissi di retribuzione, derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:

a) in aspettativa obbligatoria per maternità;

b) in aspettativa facoltativa per maternità;

c) in aspettativa con prole ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 giugno 1998

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 17)

98R0901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19.

Preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.

(Pubblicato nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3165 del 20 luglio 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la preparazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale», nonché dell'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

2. Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché alle direttive 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 e 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

3. L'attività di preparazione e somministrazione di alimenti costituisce attività ausiliaria a quella propria dell'alpeggio e può essere esercitata solo quando sono garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Denuncia di inizio dell'attività

1. Chi intende preparare e somministrare alimenti negli alpeggi, può iniziare tale attività immediatamente dopo aver presentato la relativa denuncia al sindaco competente per territorio.

2. Nella denuncia vanno indicati:

a) il luogo e il periodo in cui attività viene esercitata;

b) le bevande ed i cibi che vengono somministrati;

c) il tipo di approvvigionamento idrico;

d) le modalità di smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività e dispone la rimozione dei suoi effetti, se accerta la non rispondenza alle esigenze di carattere igienico previste dal presente regolamento, salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti a tali esigenze. In tal caso fa all'interessato le necessarie prescrizioni, prefissando allo stesso un adeguato termine per adeguarsi.

4. Il sindaco vieta la preparazione e somministrazione di alimenti, anche temporaneamente, qualora l'interessato non si sia attenuto, nei termini stabiliti, alle prescrizioni o limitazioni imposte.

5. Qualora vengano accertati difetti igienici, va data comunicazione al sindaco, il quale prefissa all'interessato congruo termine per l'eliminazione degli stessi.

Art. 3.

Alimenti e bevande

1. In un alpeggio possono essere preparati per essere somministrati, pasti, alimenti e bevande, spuntini, piatti tipici locali, nonché bevande, anche alcolici e superalcolici.

2. Gli alimenti sono conservati in condizioni di temperatura ed igieniche adeguate, secondo le tradizioni locali.

3. Il latte crudo deve essere ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi.

4. Carne fresca, salumi crudi e freschi devono essere igienicamente ineccepibili e conservati e trattati accuratamente.

5. Il latte crudo da consumarsi in giornata, va conservato al fresco o è raffreddato con acqua corrente.

6. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

7. Le derrate alimentari e le pietanze destinate al consumo personale vanno conservate separatamente da quelle destinate alla somministrazione a terzi.

8. Per la somministrazione sul posto è ammessa la preparazione di marmellate, confetture e succhi di frutta. Sui relativi contenitori va riportata la data di produzione.

Art. 4.

Locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti

1. I locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti devono essere separati, anche solamente mediante una parete, dalla stalla. Essi devono essere tenuti puliti e in buone condizioni, consentire un'adeguata pulizia e, se necessario, la disinfezione ed essere adeguatamente illuminati. Pavimenti in terra sono ammessi, qualora servano alla conservazione, secondo le tradizioni locali, di prodotti a base di latte o di carne affumicata.

2. Qualora venga somministrato latte crudo, lo stesso deve essere filtrato e raffreddato in locali igienicamente adatti, che possono essere ricavati anche tramite la costruzione di un muro in un angolo della stalla, adeguatamente protetti dagli insetti.

3. Per evitare la trasmissione di malattie, i locali devono essere mantenuti puliti e protetti adeguatamente da insetti.

Art. 5.

Attrezzature

1. I piani di lavoro a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire.

2. Per la conservazione e preparazione di alimenti devono essere utilizzati solo contenitori non nocivi per la salute.

Art. 6.

Servizi igienici

1. L'alpeggio deve essere dotato di una latrina che può essere strutturata secondo le tradizioni locali. Inoltre devono essere disponibili appropriate attrezzature per lavarsi.

Art. 7.

Personale

1. Le persone che nell'alpeggio somministrano a terzi sostanze alimentari devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e curare la pulizia, anche quella della propria persona.

Art. 8.

Approvvigionamento idrico

1. Gli alpeggi devono essere dotati, di regola, di acqua potabile.

2. In casi eccezionali è consentito l'uso di acqua, la quale, pur non essendo classificabile come potabile, non superi i valori limiti circa i fattori tossici e microbiologici previsti per l'acqua potabile e non comporti un rischio per la salute pubblica. Un tanto viene certificato dalla competente autorità sanitaria.

Art. 9.

Smaltimento acque di scarico

1. Circa lo smaltimento delle acque di scarico, vanno applicati i sistemi depurativi più semplici.

2. Qualora l'allacciamento alla fognatura pubblica sia economicamente ingiustificabile, lo smaltimento delle acque di scarico può avvenire tramite un pozzo perdente o una vasca settica, a condizione che i relativi fanghi vengano adeguatamente smaltiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 luglio 1998

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 18)

98R0901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 20.

Regolamento di esecuzione dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibrazione della giunta provinciale n. 3140 del 13 luglio 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elenco e la concessione in materia di acque minerali, in attuazione dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, di seguito denominata legge, concernente le acque minerali.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 13-bis della legge, alle acque minerali si applicano le disposizioni in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 2.

Elenco delle acque minerali

1. L'elenco delle acque minerali contiene gli elementi atti ad identificare le medesime per ubicazione e caratteristiche ed è sottoposto a revisione con elenchi suppletivi.

2. L'elenco delle acque minerali e gli elenchi suppletivi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Domanda di concessione

1. La domanda di rilascio della concessione è presentata in bollo all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, corredata della seguente documentazione:

a) un progetto delle opere di presa, di adduzione e di eventuali altri manufatti, contenente la relazione tecnica, la carta topografica, le mappe catastali e le piante e sezioni delle opere di presa, del dissabbiatore, del serbatoio e di ogni attraversamento;

b) uno studio idrogeologico per la delimitazione delle aree di tutela;

c) un progetto di fattibilità qualora si tratti di uno stabilimento di imbottigliamento, di cure o di altre attività;

d) l'attestazione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro concernente il riconoscimento del carattere minerale delle acque, qualora si tratti di acque non comprese nell'elenco di cui all'art. 2;

e) l'attestazione di riconoscimento di cui al comma 3 dell'art. 13-bis della legge, qualora si tratti di acque minerali destinate all'uso termale o terapeutico o all'imbottigliamento;

2. L'ufficio provinciale competente può richiedere l'integrazione, la regolarizzazione o rettificazione della documentazione tecnica di cui al comma 1.

Art. 4.

Concessione

1. Valutata l'ammissibilità della domanda, l'istruttoria ed il rilascio della concessione avviene ai sensi della normativa sulle concessioni d'acqua e sull'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile, contenuta nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e nelle leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40, 23 agosto 1978, n. 49, e 6 settembre 1973, n. 63, e successive modificazioni. Nel decreto di concessione è precisata la quantità d'acqua da derivare.

Art. 5.

Obblighi del concessionario

1. Con la concessione il concessionario è obbligato a:

a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione;

b) non cedere l'acqua a terzi se non imbottigliata;

c) comunicare ogni sei mesi all'ufficio competente:

1) dati di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con relativi grafici della sorgente in questione, desunti dagli strumenti misuratori installati;

2) dati mensili relativi alla quantità d'acqua imbottigliata o utilizzata per cure;

d) fornire i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche eseguite almeno due volte all'anno;

e) avvisare immediatamente l'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche circa qualsiasi intervento esso intenda effettuare all'impianto di derivazione o nelle zone sottoposte a tutela;

f) richiedere l'autorizzazione a sospendere l'attività di sfruttamento della sorgente;

Art. 6.

Vigilanza

1. Il personale dipendente dall'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche della ripartizione provinciale acque pubbliche e opere idrauliche, del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro vigila sull'applicazione della legge e del presente regolamento.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Il primo elenco delle acque minerali è predisposto sulla base delle analisi e riconoscimenti già effettuati e disponibili.

2. Fino all'approvazione del primo elenco possono essere rilasciate concessioni per acque minerali solo previo riconoscimento, da parte dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, del carattere minerale delle acque medesime.

3. Le concessioni e i permessi in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati d'ufficio alla disciplina contenuta nella legge e del presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. A tal fine la concessione di sfruttamento di un'area è sostituita con la concessione di derivazione di una determinata quantità d'acqua, tenendo conto della portata media utilizzata negli ultimi tre anni, in base alla quale è stabilito il canone annuo di concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 luglio 1998

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1998, registro n. 1, foglio n. 20)

98R0903

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 21.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38 concernente il regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per i fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 35 del 25 agosto 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3071 del 13 luglio 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, è così sostituito:

«Art. 2 *Spese ammesse*. — 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

a) i costi fissi di retribuzione derivanti, dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:

1) in aspettativa obbligatoria per maternità;

2) in aspettativa facoltativa per maternità;

3) in aspettativa per il personale con prole a sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 24;

b) i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, limitatamente agli enti ed istituzioni pubbliche assistenziali».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale, 24 novembre 1997, n. 38, è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le spese straordinarie di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2, sono ammesse a partire dal 1° gennaio 1998».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nel primo anno di applicazione, gli enti e le istituzioni pubbliche assistenziali rilevano i costi probabili, derivanti dalla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro dei propri dipendenti ai fini dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2.

La relativa domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 luglio 1988

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1998, registro n. 1, foglio n. 19)

98R0904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 agosto 1998, n. 22.

Modifica ed integrazione del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 6 ottobre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3182 del 20 luglio 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47 concernente «regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità» sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) in ogni parte del regolamento la denominazione «Geburtshelfer/in» viene sostituita con la denominazione «Hebamme/Entbindungshelfer»;

b) viene rettificato il decreto ministeriale citato al comma 2 del titolo I dell'allegato 2 al decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47 con il «decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746»;

c) viene integrato il consiglio di corso previsto dall'art. 1, comma 11, lettera a) del decreto del presidente della giunta provinciale n. 47/1996 con un rappresentante degli studenti;

d) viene aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 47/1996:

«14. Il rappresentante degli studenti in seno al consiglio di corso viene votato annualmente all'inizio dell'anno accademico dagli studenti del corso di diploma. Riveste una funzione consultativa e non ha diritto di voto»;

e) il regolamento viene integrato con l'allegato 5;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, il 21 agosto 1998

p. Il presidente della giunta provinciale
Il vice presidente della giunta provinciale: SAURER

(Omissis).

(Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998, registro n. 1, foglio n. 22)

98R0905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1998, n. 24.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'attività dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 ottobre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3265 del 20 luglio 1998.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, recante «Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali», è inserito il seguente art. 1-ter:

«Art. 1-ter (Classificazione delle aziende iscritte all'elenco provinciale degli operatori agrituristici). — 1. Le aziende iscritte nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante la disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo, possono esercitare la loro attività con apposito marchio e con la dicitura «agriturismo», qualora richiedano la classificazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono classificate in tre categorie, contrassegnate con un numero di simboli rappresentanti un fiore, secondo le caratteristiche determinate nell'allegato, da uno a tre.

3. Nella categoria «un fiore» (*) sono classificate le aziende aventi i requisiti per l'affitto a privati e per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, e cioè un numero sufficiente di impianti sanitari e, nel caso di affitto invernale, un impianto di riscaldamento.

4. Nella categoria «due fiori» (***) sono classificate le aziende che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 3, rendono fruibile il maso agli ospiti, le cui camere o appartamenti sono adeguatamente dotati di impianti sanitari e di riscaldamento centrale. Gli edifici sottoposti a tutela delle belle arti o interamente in legno devono essere dotati almeno di un impianto sanitario per piano. Per le costruzioni sottoposte a tutela delle belle arti o per le vecchie costruzioni di fattura pregiata la commissione provinciale per l'agriturismo può prevedere forme alternative di riscaldamento.

5. Nella categoria «tre fiori» (****) sono classificate le aziende che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 4, sono dotate di sufficiente parcheggio, di giardino o ampia terrazza nonché di campo gioco attrezzato per bambini.

6. Le aziende che, oltre ad essere dotate di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, offrono tipiche prestazioni agrituristiche e qualità di vita, possono esporre un particolare segno distintivo stabilito unitariamente dalla commissione provinciale dell'agriturismo.

7. Su richiesta del titolare dell'azienda il direttore della ripartizione provinciale agricoltura classifica le aziende nelle categorie di cui ai commi 3, 4 e 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di classificazione il titolare dell'azienda può richiedere il riesame da parte della commissione provinciale per l'agriturismo.

8. La commissione provinciale per l'agriturismo emana una propria direttiva, con la quale, in casi di dubbio, si effettuerà una precisa classificazione in una delle tre categorie ai sensi del comma 2.

9. Per le aziende agrituristiche la commissione provinciale per l'agriturismo autorizza l'uso di cartelli distintivi graficamente uniformi raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Gli esercenti attività di agriturismo possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro offerta».

Art. 2.

La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1-*bis* del decreto del presidente 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituita:

b) categoria «due soli» (* *), nella quale sono classificate le camere e gli appartamenti per ferie che dispongono di riscaldamento centrale e le cui camere sono dotate di bagno privato o locale ad uso bagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 agosto 1998

DURNWALDER

(*Omissis*).

(Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1998, registro n. 1, foglio n. 21)

98R0906

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 23 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20

1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), numero 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) è sostituita dalla seguente:

«3. ricadenti nel territorio dei comuni dotati della disciplina paesistica di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/1991 e dotati altresì di un responsabile tecnico individuato ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dall'approvazione della relativa variante integrale o settoriale allo strumento urbanistico generale ovvero di integrazione della stessa a questi fini».

2. Sono abrogate la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*) ed il rinvio ad essa contenuto nel comma 3.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1991 è inserito il seguente:

«5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 85, comma 1, lettera *d*) della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) la funzione di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni relative agli impianti di interesse provinciale per la gestione del ciclo dei rifiuti, è subdelegata alle province nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti regolato dal capo III della legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 20/1991

1. Dopo il comma 1, dell'art. 6, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 5».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/1991

1. Dopo il comma 1, dell'art. 7, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 5».

2. Il termine di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 20/1991 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 «Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali») e dall'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1996 n. 41 (proroga del termine di cui all'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 in materia di protezione delle bellezze naturali) è prorogato di tre anni.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 settembre 1998

MORI

98R0873

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 30.

Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 23 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità, obiettivi e principi della legge

1. Il sistema dei servizi sociali della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere della persona e della comunità, di pari opportunità, dei diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale.

2. Il sistema di protezione sociale è realizzato in conformità all'art. 4 dello Statuto e dei principi di solidarietà, sussidiarietà, efficienza, economicità, adeguatezza, nonché in funzione del riordino dei servizi sociali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. A tal fine la Regione, nel quadro programmatico regionale, conferisce ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi ed i compiti di erogazione degli interventi e delle prestazioni.

4. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni anche a carattere economico destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

5. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e di tutti gli altri soggetti che svolgono attività non lucrative, nonché delle reti anche informali di reciproco aiuto tra i singoli e le famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione, alla programmazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge.

6. La Regione riconosce altresì il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

7. Il sistema dei servizi sociali della Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) la prevenzione e l'individuazione precoce, nonché la rimozione delle cause di ordine economico, culturale, educativo, formativo, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno o di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;

b) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona;

c) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi con l'erogazione su tutto il territorio regionale di un livello minimo garantito di prestazioni;

d) la rilevazione e l'impiego coordinato di tutte le risorse disponibili per il complesso dei servizi e delle prestazioni;

e) la promozione di interventi informativi e formativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie fragili;

f) la promozione della formazione degli operatori.

Art. 2.

Destinatari

1. Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge, tutti i cittadini italiani residenti in Liguria, gli apolidi, gli stranieri, e i nomadi di cui alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 21 (interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi) che dimorano stabilmente nella Regione.

2. Fruiscono altresì dei servizi sociali i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Liguria.

3. I cittadini italiani non residenti in Liguria, gli apolidi e gli stranieri che si trovano occasionalmente nel territorio della Regione, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessità fino a quando non siano stati adottati o concordati con le autorità competenti gli opportuni provvedimenti.

Art. 3.

Diritto dei cittadini

1. I cittadini che usufruiscono del sistema dei servizi sociali:

a) sono compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;

b) hanno diritto di ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;

c) possono fruire di tutte le prestazioni contemplate dalla legge e di cui è effettivamente prevista l'erogazione, alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle leggi e dai piani regionali locali;

d) possono scegliere la struttura o il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni tenuto conto dell'ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dal piano regionale, nonché nei casi e nei limiti previsti dalle leggi, nell'ambito dell'intera Regione;

e) possono accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorità definiti nel piano regionale applicati in modo imparziale ed in conformità a decisioni pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella capacità delle strutture o nelle risorse degli enti eroganti non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste.

2. Ai cittadini che usufruiscono del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alle riservatezze.

3. I comuni, singoli o associati, che erogano servizi sociali adottano le relative «Carte dei Servizi» sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (principi sull'erogazione dei servizi pubblici).

Art. 4.

Modalità di accesso alle prestazioni

1. Il Piano triennale dei servizi sociali, nel rispetto dei principi e delle direttive contenuti nella normativa statale, determina i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso, in forma gratuita per le prestazioni essenziali previste dalla presente legge, alle prestazioni previste dalla presente legge nonché delle modalità per il loro accertamento, in relazione allo stato di bisogno dipendente da:

a) reddito familiare commisurato ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;

c) esistenza di ulteriori e diversi problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a) e b), per i quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;

d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

2. I comuni, singoli o associati, ai sensi del comma 1, provvedono per quanto di loro competenza, in conformità alle disposizioni della presente legge ed ai criteri fissati dal piano triennale dei servizi sociali, a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

Concorso degli utenti al costo dei servizi

1. Il cittadino ha diritto di usufruire dei servizi sociali secondo le modalità previste dalla presente legge ed ha il dovere di contribuire ai costi del servizio utilizzato, secondo le proprie condizioni reddituali, fatto salvo il diritto alla gratuità delle prestazioni nei casi previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge.

2. Il consiglio regionale fissa i criteri di massima per la partecipazione al costo dei servizi tenuto conto del decreto legislativo n. 109/1998 assicurando comunque all'assistito titolare di pensione inserito in strutture residenziali la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, nell'ambito del piano triennale dei servizi sociali individua:

a) gli interventi per i quali gli assistiti e le persone tenute a corrispondere a questi ultimi gli alimenti, ovvero a provvedere al loro mantenimento, devono concorrere alla copertura del costo;

b) i criteri per determinare il concorso di cui alla lettera a), con particolare riferimento al reddito.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIALI

Capo I

INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI

Art. 6.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, in materia di protezione sociale, svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e di controllo delle loro attuazioni; provvede, altresì, con finalità sussidiarie rispetto ai bilanci comunali, all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. In particolare la Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione di protezione sociale, svolge i seguenti compiti:

a) approva con le modalità di cui agli articoli 22 e 23, il piano triennale dei servizi sociali e, nell'ambito di quest'ultimo, coordina il sistema regionale dei servizi stessi promuovendo le forme associative tra i soggetti istituzionali;

b) ripartisce le risorse regionali per i servizi sociali tra i soggetti di cui all'art. 1, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e secondo quanto previsto dal piano triennale dei servizi sociali, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge;

c) approva gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla presente legge e dal piano triennale dei servizi sociali;

d) promuove l'utilizzazione coordinata, nell'ambito della programmazione regionale, degli interventi sociali di tutti i soggetti di cui all'art. 1, con o senza personalità giuridica, operanti in materia sociale, nel rispetto delle loro finalità statutarie;

e) disciplina e controlla, anche sulla base di disposizioni statali in materia, gli standard funzionali dei servizi residenziali;

f) promuove studi e ricerche su tematiche di interesse sociale.

3. La Regione promuove la realizzazione di progetti di intervento in campo sociale, assistiti da finanziamento dell'Unione europea e può concorrervi con propri contributi.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Art. 7.

Osservatorio sociale regionale

1. È istituito l'osservatorio sociale regionale finalizzato all'analisi ed alla previsione dei fenomeni sociali, alla diffusione delle conoscenze e delle elaborazioni in materia.

2. L'osservatorio sociale regionale:

a) promuove e attua direttamente o in collaborazione con gli enti pubblici e privati, con l'università, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, iniziative di studio e di ricerca;

b) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze regionali, nazionali ed internazionali;

c) raccoglie ed aggiorna i dati e documenti, anche con il coinvolgimento di organismi, associazioni, istituzioni, enti pubblici che si occupano di fenomeni sociali;

d) elabora, anche in accordo con la struttura statistica della Regione, indicatori e valutazioni sulla esistenza e sulla distribuzione dei servizi sociali.

3. La composizione e il funzionamento dell'osservatorio sociale sono disciplinati con apposite linee guida emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni esercitano tutte le funzioni in materia di protezione sociale a partire da quelle indicate all'art. 132 del decreto legislativo n. 112/1998 relative a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) interventi per i disabili e i portatori di handicap e per le loro famiglie;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

Dalle funzioni esercitate dai comuni sono escluse quelle espressamente attribuite ad altri soggetti dalla presente legge, da leggi regionali o da leggi dello Stato.

2. Le funzioni già di competenza delle province, ai sensi del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono) convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, sono trasferite ai comuni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Nelle more di attuazione del trasferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), tali funzioni sono esercitate dai comuni, singoli o associati, in regime di convenzione con le province sulla base di uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate in relazione alle dimensioni territoriali e demografiche dei comuni, in forma singola o associata, anche attraverso la delega a comunità montane, secondo quanto indicato agli articoli 10 e 11. Per l'esercizio associato i comuni adottano gli strumenti giuridico-amministrativi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e alla legge n. 59/1997.

Art. 9.

Funzioni delle province

1. Le province svolgono le funzioni previste dall'art. 144, lettera g) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale).

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite ai comuni sulla base di apposite intese.

3. Le province, d'intesa con la Regione, i comuni e le comunità montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione con i comuni e loro associazioni in ordine alle funzioni socio-assistenziali.

Art. 10.

Funzioni e compiti delle comunità montane

1. Le comunità montane svolgono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane), qualora tutti i comuni compresi nella comunità montana deleghino alla stessa l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 11.

Ruolo e funzioni della zona

1. I comuni compresi nell'ambito di ciascuna azienda unità sanitaria locale (AUSL) sono articolati in zone. La zona è la delimitazione territoriale al cui interno i comuni programmano l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza ed eventualmente gestiscono particolari servizi sovradistrettuali. La zona costituisce, altresì, la sede per la programmazione dei servizi a rilevanza socio-sanitaria ai sensi della vigente normativa.

2. All'articolazione del territorio in zone provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conferenza dei sindaci di cui all'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), come modificato dalla presente legge, tenuto conto delle seguenti aggregazioni:

- a) una o più comunità montane;
- b) comunità montane associate a comuni limitrofi;
- c) comuni, loro associazioni o loro articolazioni.

3. I comuni, se necessario per dar vita alla zona, promuovono intese in base alle disposizioni di cui al capo VIII della legge n. 142/1990 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La prima riunione per la promozione delle intese è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

4. In caso di mancato adempimento della conferenza dei sindaci, alla individuazione dell'articolazione in zone, previa diffida ad adempiere, provvede il presidente della giunta regionale.

5. Le zone sostituiscono gli ambiti di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della regione Liguria) e alla legge regionale n. 42/1994 e loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

La conferenza di zona

1. I sindaci dei comuni ricompresi in ogni zona costituiscono la conferenza di zona. La conferenza, nel caso in cui la zona associ più comuni, elegge al suo interno un presidente e un coordinamento composto da non più di cinque membri.

2. Le modalità di nomina del presidente e del coordinamento, nonché le modalità di funzionamento della conferenza sono disciplinate in apposito regolamento adottato sulla base di linee guida emanate dalla giunta regionale.

3. La conferenza ha sede presso il comune individuato d'intesa dai sindaci interessati ovvero, in carenza d'intesa, presso il comune con il maggior numero di abitanti.

4. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica come supporto professionale e amministrativo. Il coordinamento della segreteria tecnica è assicurato da personale dipendente particolarmente esperto in materia sociale. La segreteria tecnica ha sede in un comune della zona stessa, scelto previa intesa dalla conferenza di zona. Il piano triennale dei servizi sociali definisce in modo dettagliato le funzioni, le professionalità adeguate e le modalità per assicurare la disponibilità di personale da parte dei comuni.

5. La conferenza di zona, nell'ambito delle linee generali di indirizzo del piano triennale dei servizi sociali e della conferenza dei sindaci in materia di servizi sociali e sanitari, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria del piano suddetto, predispose il piano triennale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari facenti capo ai comuni associati e le conseguenti scansioni annuali. La conferenza provvede in particolare:

a) a definire l'articolazione territoriale dei distretti sociali e le eventuali revisioni, che vanno coordinate con i tempi del piano triennale dei servizi sociali;

b) a individuare, d'intesa con l'AUSL, le prestazioni socio-sanitarie in essi collocate e le modalità di gestione eventualmente integrata con l'AUSL di riferimento.

Art. 13.

Distretto sociale

1. Ai fini della gestione delle attività socio assistenziali di base la zona si articola in distretti sociali. Il distretto sociale è ricompreso entro la delimitazione territoriale del distretto sanitario.

2. Il distretto sociale è un presidio polivalente che, in modo coordinato ed integrato, realizza gli interventi previsti dalla presente legge con particolare riferimento a:

- a) promozione e coordinamento delle reti dei servizi;
- b) attività di informazione all'accesso e all'utilizzo delle prestazioni sociali;
- c) assistenza economica al singolo e alla famiglia;
- d) assistenza domiciliare;
- e) supporto alle situazioni di disagio e di fragilità sociale;
- f) accesso ed eventuale gestione dei servizi residenziali.

3. L'ambito territoriale del distretto sociale è individuato dalla conferenza di zona di cui all'art. 12.

4. Il distretto sociale ha sede presso il comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il piano triennale dei servizi sociali definisce le competenze sia programmatiche che gestionali dei distretti sociali. I comuni che ricomprendono integralmente il territorio di uno o più distretti sociali gestiscono direttamente le funzioni sociali. Nei distretti formati da più comuni i programmi e la gestione dei servizi sono trattati congiuntamente dai sindaci dei comuni afferenti al distretto stesso.

6. Per la gestione integrata dei servizi sociali nei distretti formati da più comuni si promuovono intese con le modalità previste dall'art. 11, comma 3.

7. Nell'ambito delle intese di cui al comma 6 sono definite le modalità di nomina del responsabile del distretto. Il piano triennale dei servizi sociali indica in modo dettagliato le funzioni e le professionalità adeguate.

Art. 14.

Promozione e coordinamento funzionale degli altri soggetti che operano nei servizi sociali

1. La regione, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998 e secondo quanto disposto dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (norme di attuazione per la promozione sociale e lo sviluppo della cooperazione sociale), riconosce e promuove le cooperative sociali quali soggetti idonei per la gestione dei servizi alla persona nonché per fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate e alle fasce deboli.

2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle I.P.A.B. quali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, anche a valenza sanitaria ed educativa.

3. Le I.P.A.B. concorrono all'attività dei servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito della programmazione regionale. A tal fine la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le linee guida sul ruolo delle I.P.A.B. in relazione alle finalità, sociali e socio-sanitarie.

4. La Regione riconosce e promuove come soggetti idonei alla gestione dei servizi sociali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché le fondazioni e le istituzioni religiose che svolgono direttamente attività sociali.

5. La Regione, secondo i principi e le modalità contenute nella legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato), favorisce e promuove l'apporto e la coordinata utilizzazione delle associazioni senza fini di lucro all'interno della rete dei servizi sociali, riconoscendo al volontariato la funzione di utilità sociale come espressione di effettiva partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale.

6. I comuni, secondo i requisiti stabiliti dalla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria) e successive modifiche e integrazioni, autorizzano i soggetti privati che, nelle varie forme organizzative e imprenditoriali, collaborano al raggiungimento delle finalità assistenziali indicate dalla presente legge.

Art. 15.

Estinzione delle I.P.A.B.

1. Le I.P.A.B., con amministrazione autonoma o già amministrate o concentrate negli enti comunali di assistenza, che svolgono le proprie attività sul territorio della regione, il cui fine sia venuto a mancare o che non abbiano più mezzi per il raggiungimento dei loro scopi, vengono dichiarate estinte dalla giunta regionale qualora non siano applicabili gli articoli del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

2. L'estinzione può essere disposta d'ufficio oppure su proposta:

- degli organismi di amministrazione delle istituzioni;
- del comune nel cui territorio si trova la sede o il patrimonio, anche parziale, dell'istituzione.

3. Sulla proposta di uno dei soggetti di cui al comma 2 deve essere acquisito il parere dell'altro soggetto. Il parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Acquisito il parere di cui al comma 3, la giunta regionale provvede alla ricognizione della situazione finanziaria e patrimoniale, del personale dipendente, tramite il consiglio di amministrazione dell'istituzione; in mancanza del consiglio di amministrazione o qualora lo stesso non si attivi, la giunta regionale nomina un commissario.

5. La giunta regionale individua gli enti ed organismi subentranti all'I.P.A.B. soppressa cui trasferire il patrimonio e il personale e stabilisce le modalità di consegna dei beni.

6. Gli enti subentranti, ove i fini dell'I.P.A.B. soppressa siano ancora attuali, utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essa derivanti per perseguire tali fini; qualora, invece, questi non siano più attuali utilizzano i beni e i proventi per altri fini sociali.

7. Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le I.P.A.B. estinte verrà inquadrato nei singoli organici dell'ente subentrante con effetto dalla data di estinzione, secondo le modalità che verranno stabilite da ciascun ente interessato sulla base della qualifica posseduta alla predetta data e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Art. 16.

Registro regionale degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza

1. È istituito il registro degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono la loro opera nel campo dell'assistenza sociale.

2. Il registro si articola nelle seguenti sezioni:

- cooperazione sociale;
- fondazioni e istituzioni religiose;
- I.P.A.B.;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nei servizi e della solidarietà sociale;
- soggetti privati che svolgono attività nel settore socio-assistenziale;
- volontariato.

3. Per l'iscrizione al registro la giunta regionale emana apposite linee guida che tengano conto della natura associativa, delle finalità economiche, dello stato patrimoniale delle organizzazioni, con particolare riferimento alla presenza o meno delle finalità di lucro. Per la classificazione delle organizzazioni private si applicano le norme vigenti in materia finanziaria. In base alla natura delle attività da svolgere valgono i requisiti di cui alla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni.

4. I soggetti già iscritti al registro del volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 15/1992 sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro.

5. I soggetti già iscritti all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/1993 sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro.

6. I soggetti già iscritti all'albo regionale degli enti e delle associazioni di assistenza, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche e integrazioni sono automaticamente iscritti nell'apposita sezione del presente registro.

Art. 17.

Effetti dell'iscrizione al registro regionale

1. I soggetti operanti in ambito socio-assistenziale iscritti al registro regionale di cui all'art. 16 concorrono alla realizzazione del sistema dei servizi sociali nei limiti e secondo le disposizioni di cui alla presente legge e del piano triennale dei servizi sociali; concorrono, altresì, con il loro contributo, alla programmazione e alla sua attuazione.

Capo II

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

Art. 18.

Ruolo delle autonomie locali nella programmazione socio-sanitaria

1. I comuni, singoli o associati attraverso le conferenze dei sindaci e le conferenze di zona, definiscono, d'intesa con il direttore generale dell'AUSL competente per territorio, la programmazione socio-sanitaria tramite i piani di zona, con particolare riferimento a:

- priorità degli interventi da effettuare;
- distribuzione territoriale dei servizi socio-sanitari di tipo ambulatoriale, domiciliare e residenziale a ciclo continuativo e diurno.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 individuano, altresì, le imputazioni di spesa attribuite a ciascun soggetto nonché le modalità di gestione della stessa sia sul piano della contabilità che dei centri di responsabilità e di costo. I comuni, previa assunzione diretta del-

l'onere economico, possono richiedere, rispetto ai livelli essenziali, di assistenza, ulteriori prestazioni sanitarie concordandone con l'azienda le modalità di finanziamento e di erogazione.

Art. 19.

Aree e tipologie dei servizi socio-sanitari

1. L'integrazione socio-sanitaria si realizza nelle seguenti aree:

- a) materno-infantile;
- b) disabili;
- c) anziani;
- d) patologie psichiatriche;
- e) tossicodipendenti, alcooldipendenti;
- f) soggetti affetti da patologie derivate da HIV.

2. Nell'articolazione delle prestazioni socio-sanitarie sono definite prestazioni ad alta integrazione sanitaria le attività atte a rimuovere e/o a contenere gli esiti di patologie invalidanti, con particolare riferimento agli interventi di cura e riabilitazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, cura e riabilitazione degli anziani non autosufficienti e delle persone affette da patologie psichiatriche, cura e disassuefazione delle persone con dipendenza da alcool, droga e farmaci, cura e lungo-assistenza delle persone affette da patologie derivate da HIV.

3. Le prestazioni ad alta integrazione sanitaria, di tipo ambulatoriale e residenziali a ciclo diurno e continuativo di carattere intensivo ed estensivo, sono ricomprese nei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sono svolte dalle aziende sanitarie. In tali interventi la prestazione socio-assistenziale è presente in misura limitata e variabile, in relazione ai bisogni delle persone e ai livelli di assistenza previsti dalla normativa nazionale.

4. Nei servizi in cui le prestazioni sanitarie concorrono insieme a quelle sociali ad un intervento integrato, il servizio sanitario provvede alle prestazioni di cura e riabilitazione e la componente socio-assistenziale assicura le prestazioni atte a rimuovere gli ostacoli di natura sociale che impediscono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della salute. In tale assetto le prestazioni socio-assistenziali a carico dei comuni assumono la denominazione di prestazioni sociali a rilievo sanitario.

Art. 20.

Modalità programmatiche, istituzionali e contabili per l'integrazione

1. I comuni e le aziende sanitarie devono adottare, nel rispetto delle specifiche competenze, programmi coordinati e forme di gestione integrata per le prestazioni fornite, sia in forma ambulatoriale che domiciliare o da presidi a ciclo residenziale e diurno, di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Le forme di gestione integrata, in relazione a quanto disciplinate dalla presente legge, possono effettuarsi:

a) attraverso la delega delle attività socio-assistenziali dai comuni alle aziende sanitarie, con totali oneri a carico dei comuni, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione di tali attività da parte dell'azienda sanitaria, che assume la gestione delle attività sociali dopo l'acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie;

b) tramite l'adozione di accordi di programma, per particolari obiettivi individuati dai comuni d'intesa con l'azienda sanitaria, stabilendo procedure operative e protocolli assistenziali integrati, in cui sono definite per ciascun ente le prestazioni offerte e gli oneri a carico dello stesso, nonché le modalità di espletamento delle attività da parte del proprio personale, ivi compresa la verifica congiunta sulla qualità e sugli esiti;

c) con la costituzione di istituzioni o società miste di gestione tra azienda sanitaria e comuni in base alle disposizioni di cui al Capo VIII della legge n. 142/1990 e all'art. 15 della legge n. 41/1990.

Art. 21.

Dimensioni territoriali e operative per l'integrazione socio-sanitaria

1. In relazione a quanto disciplinato sulla razionalizzazione degli assetti produttivi della pubblica amministrazione dalla legge n. 59/1997, dalla legge n. 127/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998, in termini di funzionalità, produttività ed efficacia dei

servizi alla persona e particolarmente dove è necessario integrare prestazioni a carico di più enti, l'ambito territoriale ottimale per l'integrazione operativa delle attività socio-sanitarie è il distretto nel quale si erogano le prestazioni primarie. Il piano triennale dei servizi sociali ed il piano sanitario regionale definiscono i criteri di redazione dei protocolli operativi delle attività integrate di cui all'art. 19, comma 1.

2. Nelle procedure per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, incompresa quella ad alta integrazione sanitaria, la valutazione, l'accesso e la gestione dei casi in assistenza sono effettuati da unità di valutazione multidisciplinari. Il piano triennale dei servizi sociali ed il piano sanitario regionale definiscono, nell'ambito dei protocolli di cui al comma 1, le modalità di costituzione, le funzioni e le professionalità dei componenti di tali unità.

3. L'unità di valutazione multidisciplinare formula, per ciascun soggetto in assistenza, un progetto personale in cui sono indicate procedure e protocolli assistenziali a cui gli operatori dei servizi devono attenersi, effettuando verifiche periodiche sulla qualità e sugli esiti.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 22.

Piano triennale dei servizi sociali

1. Il consiglio regionale, al fine di perseguire le finalità della presente legge e, in particolare, per orientare l'evoluzione dei servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il territorio, approva il piano triennale dei servizi sociali.

2. Il piano triennale dei servizi sociali indica, in particolare:

- a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire;
- b) la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo e il riequilibrio dei servizi sociali;
- c) gli indirizzi per la gestione integrata dei servizi sociali con i servizi sanitari;
- d) le priorità di intervento;
- e) gli indirizzi metodologici e operativi per l'organizzazione ed erogazione, dei servizi sociali;
- f) gli indicatori e i parametri per la valutazione dei servizi erogati;
- g) i criteri e le modalità per promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1;
- h) gli indirizzi per la promozione e la qualificazione delle risorse umane e professionali.

3. Il piano triennale dei servizi sociali fornisce indicazioni alle conferenze di zona per l'elaborazione dei piani socio-assistenziali e socio-sanitari.

4. La giunta regionale al termine del secondo anno di vigenza del piano triennale dei servizi sociali, organizza la conferenza sullo stato di attuazione dello stesso.

Art. 23.

Modalità di approvazione del piano triennale dei servizi sociali

1. Sentite le conferenze dei sindaci, le conferenze di zona e i soggetti di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano triennale dei servizi sociali, approva lo schema di piano per il triennio successivo e lo trasmette alle conferenze di zona, alle province e alle AUSL.

2. Gli enti locali, le conferenze e le AUSL di cui al comma 1, nei trenta giorni successivi al ricevimento, trasmettono il loro motivato parere alla Regione.

3. La giunta regionale, esaminate le valutazioni delle conferenze dei comuni di zona, delle province e delle AUSL, ed apportate eventuali modificazioni ed integrazioni allo schema, adotta la proposta di piano dei servizi sociali per il triennio successivo e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

4. Gli obiettivi, gli indirizzi e gli indicatori fissati dal piano triennale dei servizi sociali conservano la loro efficacia sino all'approvazione del nuovo piano.

TITOLO IV
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 24.

Interventi socio-assistenziali essenziali

1. In relazione a quanto disciplinato dall'art. 59, comma 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) in materia di fondo sociale e di modalità organizzative delle prestazioni sociali per garantire, attraverso standard essenziali ed uniformi sul territorio nazionale, i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani, dei portatori di handicap nonché il sostegno alle famiglie, la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri, la Regione individua come compiti dei comuni, singoli o associati a livello di distretto e di zona, le seguenti prestazioni essenziali ed uniformi:

- a) interventi volti all'informazione, promozione e prevenzione sociale;
- b) misure di contrasto alla povertà attraverso l'assistenza economica ed ogni altro intervento che i comuni ritengono di individuare per rispondere alle esigenze derivanti da insufficienza di reddito;
- c) misure di sostegno alle famiglie e alle responsabilità familiari, in un nuovo contesto di pari opportunità;
- d) misure per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di anziani, di portatori di handicap e di persone con gravi limitazioni dell'autonomia;
- e) misure per agevolare l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro, di portatori di handicap e soggetti con disagio psico-sociale, con particolare riferimento ad alcoolodipendenti e tossicodipendenti;
- f) misure per facilitare l'integrazione sociale e promuovere attività di tempo libero a favore di minori, adolescenti, giovani e anziani, con particolare riferimento ai portatori di handicap e alle persone con disagio psico-sociale;
- g) interventi per garantire l'ospitalità presso strutture diurne, notturne e residenziali territoriali;
- h) misure assistenziali per far fronte alle situazioni familiari ed individuali di disagio e di emergenza sociale;
- i) misure per la tutela sociale dei disabili incapaci di provvedere autonomamente alla gestione del proprio patrimonio, da effettuarsi in collaborazione con coloro che esercitano per legge la tutela di tali soggetti e con i servizi sociali, incaricati dell'assistenza;
- l) misure per il reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute, con particolare riferimento alla prole;
- m) misure straordinarie per situazioni di emergenza.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate in modo complementare e in forma integrata al fine di far fronte organicamente a singole aree di bisogno. In particolare si integrano con le prestazioni sanitarie e con i percorsi dell'istruzione scolastica e professionale per rimuovere le cause che impediscono una completa ed efficace fruizione anche dei servizi educativi e dell'istruzione.

3. I comuni, tramite i distretti, provvedono a realizzare le misure di cui al comma 1, secondo i compiti già individuati all'art. 13, comma 2, e si raccordano nelle zone per la gestione degli interventi di carattere residenziale e di particolari servizi sovradistrettuali.

Art. 25.

Modalità di erogazione delle prestazioni essenziali

1. Ai fini della conoscenza e dell'utilizzo delle misure di cui all'art. 24, comma 1, i comuni garantiscono attività di informazione e consulenza, sulle prestazioni e sugli interventi sociali dagli stessi deliberati, anche in riferimento ai servizi sanitari, dell'istruzione e della formazione professionale, nonché la promozione di iniziative congiunte con le aziende sanitarie, le istituzioni scolastiche - e i soggetti attuatori della formazione professionale per la diffusione di programmi e progetti integrati.

2. I comuni promuovono forme di sostegno al singolo, alle famiglie, alle responsabilità familiari ed alle fasce deboli tramite:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;

c) iniziative per l'affidamento familiare e l'assistenza ai minori in situazione di bisogno e agli orfani;

d) supporto al nucleo familiare tramite l'istituzione, anche all'interno di attività consultoriali, di servizi di mediazione familiare e di consulenza;

e) tutela della maternità anche attraverso forme di sostegno alle donne in difficoltà, in stato di gravidanza e/o con figli minori;

f) interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza;

g) attività di aggregazione giovanile e di ospitalità presso centri sociali, centri vacanza, centri per minori, asili nido, ivi compresa l'acquisizione degli arredi, servizi integrativi per la prima infanzia;

h) interventi per consentire ai portatori di handicap la mobilità sul territorio attraverso particolari forme di trasporto;

i) interventi coordinati in materia di diritto allo studio, formazione, orientamento professionale e collocamento al lavoro, con particolare riferimento ai portatori di handicap, ai minori a rischio, alle situazioni di abbandono scolastico, ai tossicodipendenti, agli alcoolodipendenti e agli ex detenuti.

3. I comuni, attraverso le zone, garantiscono forme e servizi di ospitalità collettiva, con trattamenti adeguati a rispondere ai bisogni degli ospiti, ricompresi tra:

- a) persone senza stabile dimora e prive di risposte abitative individuali o familiari;
- b) persone autosufficienti in condizioni di grave disagio ed emarginazione;
- c) persone parzialmente o totalmente non autosufficienti non assistibili a domicilio o prive di supporti familiari;
- d) persone appartenenti alle popolazioni zingare e nomadi.

4. Il piano triennale dei servizi sociali, nell'individuare le azioni di piano, i progetti obiettivo e i progetti pilota regionali definisce i criteri per l'organizzazione e i contenuti delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 e 3 è effettuata dai comuni in forma diretta o attraverso intese con i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 in base alla normativa vigente.

Art. 26.

Servizi residenziali

1. Per rispondere ai bisogni delle persone individuate all'art. 25, comma 3, che richiedono prolungati periodi di interventi sostitutivi alla famiglia, i comuni attraverso le zone organizzano e promuovono servizi residenziali a ciclo diurno e continuativo.

2. I servizi residenziali sono articolati in:

- a) comunità alloggio e appartamenti protetti;
- b) comunità educativo-assistenziali;
- c) casa albergo;
- d) residenza servita;
- e) residenza protetta.

3. Nell'ambito della programmazione socio-sanitaria di zona, di intesa tra aziende sanitarie e comuni, sono realizzate le seguenti forme di residenzialità ad alta integrazione sanitaria:

- a) residenze sanitarie assistenziali per anziani;
- b) comunità terapeutico-assistenziali per tossicodipendenti e alcoolodipendenti;
- c) centri di riabilitazione e socio-riabilitativi per i portatori di handicap;
- d) centri diurni, comunità terapeutiche e residenze sanitarie assistenziali per persone con patologia psichiatrica;
- e) comunità alloggio per soggetti affetti da patologia HIV.

4. I requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture residenziali, di cui al comma 2, e delle residenze sanitarie assistenziali, di cui al comma 3, sono disciplinati dalla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni.

5. I servizi residenziali assicurano interventi di tutela alla persona, di recupero e reinserimento sociale degli ospiti, in collaborazione con le famiglie, nonché, nel caso di minori, con la competente autorità giudiziaria.

6. I servizi residenziali sono collocati sul territorio in relazione ad indicatori regionali previsti nel piano triennale dei servizi sociali e nel piano sanitario regionale. L'organizzazione degli stessi deve uniformarsi ai criteri del piano triennale dei servizi sociali con particolare riferimento a:

a) coinvolgimento delle famiglie per salvaguardare i legami affettivi, nonché per consentire rientri al proprio domicilio;

b) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;

c) collaborazione con i servizi sociali dei distretti per programmare le ammissioni e le dimissioni degli utenti, nonché per elaborare progetti personalizzati;

d) garanzia della partecipazione attiva dell'utente anche per favorire la qualità assistenziale della struttura.

Art. 27.

Progetti-pilota e sperimentazioni

1. Per favorire azioni innovative e nuovi modelli organizzativi di intervento sociale e socio-sanitario, la Regione promuove progetti sperimentali e azioni pilota presentati dai comuni e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, secondo linee guida e criteri individuati dal piano triennale dei servizi sociali.

2. Le indicazioni per la valutazione dei progetti e le modalità per la presentazione degli stessi sono definite nel piano triennale dei servizi sociali. Per la compatibilità e il coordinamento delle azioni di cui al comma 1 con la rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la Regione provvede all'acquisizione dei pareri delle zone.

Art. 28.

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture assistenziali

1. Ciascuna struttura assistenziale a carattere residenziale prevista dalla presente legge o individuata dal piano triennale dei servizi sociali deve essere autorizzata al funzionamento sulla base delle apposite disposizioni regionali in materia.

Art. 29.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività dei soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6, che gestiscono servizi sociali, è svolta dai comuni, singoli o associati, ove viene svolto il servizio.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base degli accertamenti effettuati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il sindaco del comune può diffidare l'ente, l'associazione o il privato all'osservanza della legge e dei requisiti minimi funzionali, fissando contestualmente un congruo termine per i relativi adempimenti.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comuni singoli o associati possono recedere dalle intese stipulate con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 e non possono assegnare a tali soggetti contributi a qualsiasi titolo fino a quando il servizio non sia stato messo a norma.

4. I comuni singoli o associati comunicano alla Regione le informazioni, i dati acquisiti e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 30.

Interventi regionali in favore di categorie protette

1. La Regione, al fine di consentire il potenziamento dei compiti istituzionali degli enti nazionali a struttura associativa, dotati di personalità giuridica di diritto privato, che svolgono attività di tutela e di promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, concede contributi alle sedi regionali degli enti stessi.

2. Sulla base delle domande presentate entro il 30 aprile di ogni anno, i contributi sono concessi, nei successivi novanta giorni, per il 60 per cento della quota loro riservata dal piano triennale dei servizi sociali in misura fissa, in base al numero degli enti ammissibili al contributo, e la residua disponibilità sulla base del numero degli iscritti.

3. La Regione provvede all'erogazione ai comuni, singoli o associati, dei fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

4. Fino all'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino dell'assistenza, la Regione eroga i contributi di cui alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 35 (interventi a favore di categorie non vedenti).

5. La Regione, in accordo con i comuni della zona, assicura, altresì, attraverso l'erogazione di contributi anticipati idonee soluzioni per i profughi già ospitati nella Casa di riposo di Pigna.

Art. 31.

Sistema di finanziamento delle politiche sociali

1. In relazione alle competenze degli enti locali, della Regione e dello Stato, di cui agli articoli 129, 131 e 132 del decreto legislativo n. 112/1998, per le politiche sociali è adottato un sistema di finanziamento al quale concorrono, in via prioritaria, i comuni e, in via sussidiaria, la regione, lo Stato e l'Unione europea. La partecipazione ai costi dei servizi, di cui all'art. 5, da parte del cittadino costituisce un concorso finanziario.

2. Per razionalizzare e armonizzare la spesa di parte corrente e, per gli investimenti, nonché le modalità di offerta dei servizi sul territorio ligure, la Regione articola il proprio finanziamento secondo gli obiettivi del piano triennale perseguendo:

a) il riequilibrio della dotazione dei servizi essenziali nelle zone carenti per fattori finanziari e geomorfologici;

b) le forme associative tra comuni;

c) l'integrazione sociale delle persone con limitazione dell'autonomia, favorendo la permanenza al proprio domicilio, la mobilità sul territorio anche attraverso trasporti agevolati, le forme di assistenza e supporto familiare a ciclo diurno;

d) lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali ed azioni pilota per l'innovazione dei servizi e la valutazione di qualità;

e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa sociale, attraverso l'osservatorio di cui all'art. 7, con particolare riferimento ai risultati raggiunti e all'utilizzo dei finanziamenti regionali.

3. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze la Regione provvede alla revoca dei finanziamenti.

4. I trasferimenti statali del fondo per le politiche sociali, di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 112/1998, sono utilizzati ai sensi della presente legge.

5. In caso di mancata approvazione nei termini previsti del piano triennale dei servizi sociali la determinazione dei trasferimenti e dei finanziamenti, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal piano del triennio precedente e dalla presente legge, è effettuata dalla giunta regionale.

Art. 32.

Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi sociali

1. Il fondo sociale regionale, per le spese di parte corrente, è ripartito secondo il principio di sussidiarietà e degli obiettivi individuati dal piano triennale richiamati nell'art. 22, comma 2. I criteri di

riparto ai comuni tengono conto di indicatori demografici e di reddito, di densità e distribuzione della popolazione, del potenziale di entrate proprie rapportato alla spesa destinata dai comuni ai servizi sociali.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, lo stanziamento del fondo regionale per le spese in conto capitale è ripartito in conformità alle priorità individuate in materia di:

- a) dotazioni di strutture residenziali, ivi compreso l'acquisto;
- b) adeguamento alle norme strutturali e di sicurezza degli impianti tecnologici adibiti alle strutture socio-assistenziali;
- c) ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

3. Il piano triennale dei servizi sociali provvede alla indicazione delle priorità e all'adozione di eventuali nuovi criteri che si rendessero opportuni in collegamento con le scelte prioritarie.

Art. 33.

Vincolo di destinazione

1. Sulle strutture socio-assistenziali finanziate con un contributo regionale è apposto un vincolo decennale di destinazione d'uso decorrente dall'apertura della struttura.

2. I comuni e le comunità montane per i fini di cui al comma 1 sono tenuti, successivamente alla comunicazione del contributo, ad impegnarsi con provvedimento dell'organo competente a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile, senza obbligo di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.

3. Le I.P.A.B. o gli enti iscritti, ai sensi dell'art. 16, ai registri regionali sono tenuti, successivamente alla comunicazione del contributo, a trascrivere a proprio carico il vincolo presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 34.

Autorizzazione alla modifica del vincolo di destinazione d'uso

1. Il vincolo di destinazione d'uso relativo alle strutture sociali e socio-sanitarie finanziate con contributi regionali, può essere modificato senza la restituzione del contributo, previa autorizzazione da parte della giunta regionale esclusivamente per la trasformazione in altre strutture sociali o socio-sanitarie, qualora il destinatario del contributo dimostri che l'originale destinazione della struttura non è più corrispondente alle necessità della mutata realtà sociale.

2. È consentita la modifica, anche parziale, della destinazione d'uso degli asili nido, finanziati con contributi regionali, in altre attività educative per l'infanzia o in attività sociali o socio-sanitarie prioritariamente per i minori.

3. La modifica del vincolo di destinazione di cui ai commi 1 e 2 può essere autorizzata dalla giunta regionale su richiesta dei sindaci interessati, previo parere della competente conferenza di zona.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio regionale:

5900 «Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali»;

5910 «Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi».

2. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998:

prelevamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali»;

aumento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 5900 «Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali».

3. Per quanto previsto dall'art. 31, comma 4, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) stato di previsione dell'entrata:

1715 «Fondo per le politiche sociali destinato alle spese correnti» per memoria;

1716 «Fondo per le politiche sociali destinato alle spese in conto capitale» per memoria;

b) stato di previsione della spesa:

5901 «Quota del fondo per le politiche sociali destinato alle spese correnti per i servizi sociali» per memoria;

5911 «Quota del fondo per le politiche sociali destinato alle spese in conto capitale per i servizi sociali» per memoria.

4. Per quanto previsto dall'art. 27 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 5903 «Quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in campo sociale e socio-sanitario» per memoria.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, il capitolo 5455 «Contributi di sostegno per il funzionamento degli enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati» viene mantenuto fino all'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino dell'assistenza.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «La conferenza di ambito di cui all'art. 14 della legge regionale n. 21/1988» sono sostituite dalle seguenti: «La conferenza dei sindaci».

2. Negli articoli della legge regionale n. 42/1994 la parola «ambito» è sostituita dalla seguente: «zona».

3. L'art. 6 della legge regionale n. 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *Conferenza dei sindaci* — 1. Al fine di rappresentare il bisogno sanitario, socio-sanitario e sociale delle comunità locali e di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, i sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL, sono costituiti in conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e secondo le disposizioni della presente legge.

2. La conferenza dei sindaci svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività dell'ASL;

b) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio dell'ASL, e rimette alla giunta regionale le relative osservazioni;

c) verifica l'andamento generale dell'attività dell'ASL, e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, facendo opportune comunicazioni e acquisendo eventuali pareri dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla giunta regionale;

d) promuove forme di coordinamento e di integrazione dei servizi socio-sanitari e sanitari con i servizi sociali definendo altresì i criteri e le modalità per l'affidamento alle ASL, dei servizi integrati di cui all'articolo 19;

e) adotta sistemi di informazione e valutazione di efficienza, efficacia e qualità dei servizi socio-sanitari e sanitari.

3. Il comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci è composto da:

- a) presidente della conferenza dei sindaci;
- b) presidenti delle conferenze di zona in numero non superiore a quattro.

È esclusa la facoltà di doppia rappresentanza di uno stesso comune.

4. La conferenza dei sindaci si avvale di una segreteria tecnica come supporto professionale e amministrativo composta da:

a) un coordinatore amministrativo a livello dell'area corrispondente ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria ASL;

b) un esperto in materia sanitaria;

c) un esperto in materia sociale,

messi a disposizione rispettivamente dall'azienda sanitaria ASL riguardo i componenti di cui alle lettere a) e b) e dai comuni per l'esperto di cui alla lettera c).

5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, nell'ambito delle funzioni attribuite alla conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, adotta schemi di regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento delle conferenze stesse, nonché i rapporti con l'ASL, di riferimento».

Art. 37.

Norme finali

1. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) continua ad operare la commissione tecnica tra Regione, comuni, amministrazione giudiziaria e gli altri organi dello Stato di cui all'articolo 46, commi 5 e 6 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 38.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1998 la determinazione dei trasferimenti regionali è effettuata dalla giunta regionale secondo le indicazioni generali del precedente piano triennale, rapportati ai criteri e agli obiettivi indicati dagli articoli 31 e 32.

2. I comuni procedono alla stipula delle intese di cui all'art. 11, comma 3, per la costituzione delle zone e dei distretti secondo le indicazioni del piano triennale dei servizi sociali 1998-1999-2000.

3. Per l'anno 1998 gli interventi regionali in favore di categorie protette, di cui all'articolo 30, sono concessi sulla base della legge regionale 3 giugno 1986 n. 11 (contributi di sostegno per il finanziamento degli enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati) con imputazione al relativo capitolo.

4. In attesa dell'approvazione della procedura di accreditamento, gli enti proprietari delle strutture socio-sanitarie provvisoriamente accreditate sono iscritti automaticamente nelle sezioni di riferimento del Registro di cui all'art. 16.

5. In attesa dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 16, comma 3, la giunta regionale provvede all'iscrizione al registro regionale degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza sulla base della richiesta dei predetti organismi e nel rispetto del loro regime giuridico-amministrativo, sentiti i comuni nel cui territorio è svolta l'attività sociale, corredata dai seguenti atti:

a) atto costitutivo;

b) statuto e regolamento;

c) bilancio.

e previo accertamento dei seguenti requisiti:

1) attività riconducibile alle finalità di assistenza sociale;

2) idoneità dei livelli delle prestazioni e della qualificazione del personale, tenuto anche conto degli obiettivi qualitativi indicati dal piano triennale dei servizi sociali e dei requisiti minimi strutturali, tecnici e organizzativi di cui alla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;

3) osservanza, per il personale dipendente, delle norme contrattuali di categoria, ad eccezione delle prestazioni volontarie o delle prestazioni rese in base a convenzioni con istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica o corrispondenti organismi di altre confessioni.

Art. 39.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 marzo 1978, n. 21 (norme sulla soppressione degli enti comunali di assistenza e sul trasferimento del personale, dei beni e delle funzioni degli stessi ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

b) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60 (individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari);

c) legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1 (inquadramento del personale già appartenente ai soppressi enti comunali di assistenza);

d) legge regionale 18 maggio 1979, n. 16 (assicurazione della continuità delle prestazioni già di competenza degli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641);

e) legge regionale 30 gennaio 1985, n. 6 (proroga del termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28);

f) legge regionale 28 giugno 1987, n. 19 (riapertura dei termini di cui alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 28 per la liquidazione dei contributi concernenti costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto edifici, da adibire a residenze protette e centri sociali per anziani);

g) legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria);

h) legge regionale 13 luglio 1989 n. 25 (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria»);

i) legge regionale 17 gennaio 1990, n. 5 (ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria»);

j) legge regionale 2 maggio 1990, n. 26 (norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio);

k) legge regionale 4 settembre 1991, n. 23 (disposizioni in materia socio-assistenziale a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21);

l) legge regionale 7 aprile 1992, n. 9 (proroga dei termini della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria» già modificata dalle leggi regionali 13 luglio 1989, n. 25, 17 gennaio 1990, n. 5 e 4 settembre 1991, n. 23);

m) legge regionale 14 settembre 1993, n. 51 (contributo straordinario al comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali);

n) legge regionale 11 settembre 1996, n. 40 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni);

o) legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 10 e al comma 5 dell'art. 26;

p) legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi), limitatamente all'art. 22.

2. È inoltre abrogata ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 settembre 1998

MORI

98R0874

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1998, n. 31.

Norme in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 23 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli interventi nel settore) e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) disciplina il trasporto pubblico locale, al fine di:

- a) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;
- b) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
- c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;
- d) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;
- e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:

- a) il miglioramento della mobilità urbana da raggiungere attraverso lo sviluppo di un sistema integrato dei trasporti pubblici di linea e non di linea, l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati;
- b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;
- c) il confronto e la concorrenzialità tra le aziende;
- d) i flussi delle informazioni tra le aziende, tra le aziende e gli enti locali, tra le aziende e i cittadini.

Art. 2.

Bacini di traffico

1. Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

2. I piani di bacino sono predisposti, in coerenza con il piano regionale dei trasporti, dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422/1997.

3. Il piano di bacino persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolare modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale, e che risponda

ai fabbisogni di mobilità, con particolare attenzione alle persone non deambulanti, riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di fruibilità dei servizi.

Il piano di bacino deve altresì specificare le risorse necessarie alla sua attuazione, le sue fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione sia per interventi di investimenti, sia per i servizi pubblici a carico degli enti locali eventualmente integrativi rispetto a quelli a carico della Regione.

4. I servizi ferroviari di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 costituiscono un'unica rete di trasporto operante in tutto il territorio regionale.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. La Regione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, approva il piano regionale dei trasporti con cui:

- a) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico;
- b) fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico, da parte degli enti locali;
- c) fornisce gli indirizzi per assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità, favorendo in particolare modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
- d) definisce eventuali bacini di traffico per i servizi di trasporto aereo e per i servizi di trasporto marittimo, che, altrimenti, sono individuati nelle singole linee.

2. Il consiglio regionale con riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei piani di bacino, sentiti contestualmente gli enti titolari di funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali, le associazioni degli enti locali, le organizzazioni sindacali e il comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza, approva un programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il programma triennale individua:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto, in particolare tra ferrovia e gomma;
- c) le modalità di determinazione delle tariffe;
- d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
- e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;
- f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- h) i criteri per la riduzione della congestione dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
- i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'art. 7.

Art. 4.

Servizi minimi

1. Per ciascun bacino di traffico, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e degli obiettivi di rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi di cui al comma 2 dell'art. 9, i servizi di trasporto pubblico locale relativi ai livelli minimi, stabiliti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e, comunque, l'oggetto dell'intesa di cui al comma 5, costituiscono l'unità di gestione da porre a gara in un'unica soluzione.

2. I servizi minimi sono organizzati in reti di trasporto pubblico locale estese ai bacini di traffico territorialmente definiti.

3. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti di concerto con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, sulla base del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 3.

4. I servizi minimi tengono conto:

- a) dell'integrazione tra le reti dei trasporti;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi;

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

5. la relazione alle disponibilità del bilancio regionale, alle disponibilità conseguenti agli impegni assunti nei piani di bacino e alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, per ciascun bacino di traffico dei trasporti su gomma, la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5, in ordine agli interventi in conto capitale:

a) individuano gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;

b) determinano i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli enti locali.

7. Gli accordi di programma di cui al comma 5 sono stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche e integrazioni.

8. Al fine di assicurare la necessaria pianificazione e integrazione tra i servizi dei diversi bacini, gli accordi di programma di cui al comma 5 sono stipulati d'intesa con gli enti contermini cui sono trasferite funzioni amministrative ai sensi dell'art. 14.

9. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono essere stipulati entro il 30 settembre dell'anno che precede il periodo di validità; decorso inutilmente tale termine la Regione definisce quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle risorse iscritte a bilancio di previsione dell'anno corrente.

10. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.

11. I costi del trasporto di cui alla lettera b) del comma 10 ai fini della individuazione della quantità e della qualità dei servizi, devono essere comprensivi anche di quelli derivanti dalle misure contro l'inquinamento e la congestione del traffico.

12. I servizi che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe sono determinati previe intese con le regioni interessate, approvate dalla Regione.

Art. 5.

Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati è regolato mediante contratti di servizio di durata almeno quinquennale, predisposti sulla base di un contratto-tipo approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sentiti gli enti titolari delle relative funzioni amministrative e le organizzazioni sindacali.

2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 (attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

3. All'aggiudicazione segue il provvedimento di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. L'atto di concessione definisce:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti e i programmi di esercizio;

c) l'importo, al netto dei ricavi del traffico, dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di pagamento;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione, di revoca e decadenza della concessione;

f) la struttura tariffaria da adottare;

g) l'eventuale autorizzazione a subconcedere servizi e stipulare convenzioni con gli standard di servizio e le garanzie, secondo quanto stabilito dall'art. 11;

h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria MI di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

i) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di tutela ambientale, di informazione all'utenza, di regolarità, di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

j) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

k) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei due livelli dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;

l) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;

m) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e, di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento (CEE n. 1893/1991);

n) le garanzie che devono essere prestate dal concessionario;

o) le fasce orarie garantite al concessionario del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto;

p) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di fornitura.

5. I contatti relativi ai servizi per ciascuno dei bacini di traffico dei trasporti su gomma devono essere stipulati tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Le province ed il comune di Genova trasmettono alla Regione, entro quattro mesi dalla scadenza di ciascuna annualità di validità dei contratti di servizio, i dati richiesti per l'alimentazione dell'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 13 e i dati previsti dai contratti di servizio al fine di consentire le analisi ed i confronti sulle attività svolte dai singoli soggetti gestori.

7. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 6.

Trasporti ferroviari, elicotteristici e di cabotaggio

1. La Regione individua i soggetti gestori dei servizi di trasporto ferroviario, dei servizi elicotteristici e dei servizi di cabotaggio con le modalità di cui all'art. 5 ove compatibili.

2. La Regione concede i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità dei contratti.

Art. 7.

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. Ulteriori servizi di trasporto pubblico rispetto a quelli concessi ai sensi dall'art. 5 possono essere autorizzati a favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), a seguito della presentazione di apposita istanza, qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. Nei comuni montani e nei territori a domanda debole, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, gli enti cui sono trasferite le funzioni amministrative possono autorizzare i comuni ad

effettuare servizi integrativi di quelli di cui all'art. 5, utilizzando veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Art. 8.

Riassetto organizzativo e regime transitorio

1. I comuni e le province, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la forma di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso un confronto comparativo da effettuare sulla base del criterio della economicità di gestione, nonché rispondente al soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla mobilità dei cittadini.

2. I servizi pubblici locali gestiti dai comuni e dalle province a mezzo di aziende speciali, consorzi o di società per azioni a totale capitale pubblico locale, che esercitano servizi pubblici locali in concessione rispondenti, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1º febbraio 1974, n. 5 (contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea), agli obiettivi previsti dalle linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Liguria, sono confermati dalla Regione per un periodo massimo di tre anni dal 1º gennaio 1999, alle medesime società ed aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 5.

3. Trascorso il periodo transitorio di cui al comma 2, i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali di cui all'art. 5.

4. Per la scelta dei soci privati delle società miste si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti locali).

5. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, comma 5, in via di prima approvazione, devono essere definiti entro il 30 novembre 1998.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, sono demandati alla Regione l'individuazione della rete dei servizi minimi relativamente ai singoli bacini di traffico e gli interventi di cui al comma 2, sentiti gli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 14.

7. Nell'attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, i comprensori individuati dalla legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali), identificano i limiti dei bacini di traffico dei trasporti su gomma.

Art. 9.

Tariffe

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:

- a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
- b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
- c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
- d) dei costi del servizio, a fronte degli obblighi relativi.

2. A partire dal 1º gennaio 2000, deve essere assicurato il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Tale rapporto può variare in relazione a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.

3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.

4. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli operatori in servizio dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Guardia forestale, della Polizia provinciale, della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco;

b) i dipendenti della Motorizzazione civile trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;

c) i dipendenti regionali e degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative, incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;

d) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;

e) i Cavalieri di Vittorio Veneto e i non vedenti.

5. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

Art. 10.

Sostituzione del soggetto gestore

1. Il cambiamento del soggetto gestore dei servizi di trasporto in conseguenza dell'aggiudicazione di cui al comma 2 dell'art. 5, equivale a cessione ai fini di quanto stabilito dall'art. 26 del regolamento annesso (Allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

2. Il soggetto aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente, ha l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

3. Con le procedure di gara di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 14:

a) si individuano i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio da trasferire al soggetto aggiudicatario;

b) si stabiliscono le modalità ed il titolo del trasferimento;

c) si determina il valore di detti beni, al netto delle quote della contribuzione erogata dalla finanza regionale, sia per investimenti sia per ammortamenti.

4. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento ricevuto per l'acquisto dei beni mobili ed immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutato degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se più favorevole. Nei contratti di fornitura in corso subentra il soggetto aggiudicatario.

5. È esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Art. 11.

Subconcessioni e convenzioni

1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'art. 4, il servizio di trasporto pubblico locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decimate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui al comma 2.

2. Il contratto di cui all'art. 5, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità in tutto il territorio regionale, specifica l'entità massima dei servizi di trasporto pubblico locale che l'aggiudicatario, mantenendo un'ampia prevalenza, può:

a) sub-concedere;

b) esercitare attraverso apposite convenzioni con titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

3. L'aggiudicatario nel caso di subconcessione:

- a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
- b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
- c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
- d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'art. 9.

4. L'impresa sub-concessionaria deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991 nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

5. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subconcessione; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subconcessionaria da parte dell'ente concedente.

Art. 12.

Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato, trascorso il periodo transitorio di cui al comma 2 dell'art. 8, non possono essere distratti dal servizio, pubblico di linea.

2. Le aziende aggiudicatrici sono tenute ad apporre, sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, lo stemma della Regione e la scritta «Regione Liguria».

Art. 13.

Osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti

1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporti pubblici locali della Regione; è istituito l'Osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti di seguito definito «O.R.I.T.».

2. L'O.R.I.T. è:

- a) sostegno della programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto;
- b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi triennali dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'art. 4, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico;
- d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. L'O.R.I.T., anche al fine di contribuire alla formazione del Conto nazionale trasporti, provvede alla determinazione, complessiva e per singola asta della rete dei servizi regionali, di:

- a) offerta di trasporto, in termini di vetture-chilometro e frequenza;
- b) ore di servizio offerte al pubblico;
- c) stima degli introiti da tariffa;
- d) stima della domanda soddisfatta.

4. Le aziende esercenti servizi di pubblico trasporto sono tenute a fornire tutti i dati necessari al funzionamento di O.R.I.T. secondo le modalità specificate nell'atto di concessione ai sensi della lettera p), comma 4, art. 5.

Art. 14.

Trasferimenti

1. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e del principio di sussidiarietà, la Regione trasferisce

le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi gli impianti filoviari, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) alle province, per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;
- b) al comune di Genova, per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale, per i quali il comune assicura l'integrazione con i servizi extraurbani ai sensi del comma 8 dell'art. 4.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 riguarda tutte le funzioni in materia già attribuite o delegate con legge regionale, nonché quelle conferite alla Regione e non espressamente mantenute in capo alla stessa dalla presente legge e, in particolare:

- a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea;
- b) la concessione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla presente legge, relativa ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione, nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei bilanci degli enti fruitori del servizio;
- c) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, in particolar modo, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
- d) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;

e) lo svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

f) le autorizzazioni di cui all'art. 7.

3. Gli enti cui sono trasferite le funzioni amministrative destinano annualmente al trasporto pubblico locale, a copertura degli oneri relativi agli obblighi di servizio, risorse non inferiori agli importi ad essi assegnati ai sensi del secondo comma dell'art. 17.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, in attesa della eventuale modifica dei bacini di traffico individuati ai sensi del comma 7 dell'art. 8, sono così conferite:

- a) alla provincia di Genova, bacini G e T, ad esclusione dei servizi che si svolgono unicamente nel territorio del comune di Genova;
- b) alla provincia di Imperia, bacino F e servizi transfrontalieri;
- c) alla provincia di La Spezia, bacino L;
- d) alla provincia di Savona, bacini A ed S;
- e) al comune di Genova, bacino G, per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.

5. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono conferite a far data dal 1° gennaio 1999.

Art. 15.

Impianti fissi

1. Spettano al comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tramvie e metropolitane.

2. Spettano alla provincia le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tramvie e metropolitane che si svolgono tra più comuni facenti parte della medesima provincia.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:

- a) concessione alla costruzione e all'esercizio;
- b) approvazione del progetto;
- c) autorizzazione all'inizio dei lavori;

- d) approvazione del regolamento di esercizio;
- e) apertura e chiusura, al pubblico esercizio;
- f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
- g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.

4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione civile trasporti in concessione.

5. La definizione dei procedimenti amministrativi in corso rimane di competenza della Regione.

Art. 16.

Interventi sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 14, la Regione fissa all'ente un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inerzia dell'ente cui sono state trasferite le funzioni amministrative perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Art. 17.

Interventi per il trasporto pubblico locale

1. Le risorse destinate per l'anno 1998 a favore del trasporto pubblico locale sono attribuite dalla giunta regionale ai servizi di competenza regionale, per ciascuno dei bacini di traffico come individuati al comma 7 dell'art. 8, analogamente ai riparti operati per il triennio 1995-1997, secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- a) Bacino F:
 - 1) servizi urbani del comune di Imperia 0,77136;
 - 2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 7,92273;
- b) Bacino A:
 - 1) servizi urbani ed extraurbani 2,92408;
- c) Bacino S:
 - 1) servizi urbani del comune di Sassello 0,00569;
 - 2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 6,43403;
- d) Bacino G
 - 1) servizi urbani del comune di Genova 57,65870;
 - 2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 7,47331;
- e) Bacino T:
 - 1) servizi urbani ed extraurbani 5,99570;
 - 2) servizi infraregionali 0,05800;
- f) Bacino L:
 - 1) servizi urbani del comune di Framura 0,02082;
 - 2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 10,73558.

2. Per gli anni successivi al 1998, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 18, la giunta regionale assegna, per i singoli bacini di traffico, agli enti titolari di funzioni amministrative le risorse necessarie a far fronte agli oneri dei corrispettivi determinati nell'ambito dei contratti di servizio e derivanti dai servizi minimi.

Art. 18.

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 422/1997, trasferite dallo Stato, confluiscono annualmente in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.

2. Il fondo regionale trasporti pubblici locali, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

3. Nello stanziamento del fondo regionale trasporti pubblici locali confluiscono le economie di spesa conseguenti all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1996, n. 13 (attuazione della legge 30 maggio 1995, n. 204, recante interventi urgenti in materia di trasporti).

4. Il fondo regionale trasporti pubblici locali fa fronte agli oneri dei corrispettivi determinati nell'ambito dei contratti di servizio e derivanti dai servizi minimi, i cui costi, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998:

a) istituzione nello stato di previsione dell'entrata del capitolo 1560 «Fondi trasferiti dallo Stato per l'espletamento delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale» per memoria;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del capitolo 3110 «Fondo regionale trasporti pubblici locali, finanziato con risorse statali» per memoria;

c) utilizzazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa al capitolo 3115 che assume la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti pubblici locali, finanziato con risorse regionali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Sono soppressi col bilancio per l'anno finanziario 1999, fatta salva la gestione dei residui, i capitoli 3116, 3117, 3122, 3125, 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. A far data dal 1° gennaio 1999, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1;

b) legge regionale 28 giugno 1978, n. 33;

c) legge regionale 24 febbraio 1982, n. 10;

d) legge regionale 11 agosto 1982, n. 35;

e) legge regionale 26 gennaio 1983, n. 5;

f) legge regionale 19 aprile 1984, n. 23;

g) legge regionale 23 novembre 1984, n. 50;

h) il titolo I della legge regionale 12 settembre 1996, n. 43.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 settembre 1998

MORI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n. 32.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'art. 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- a) funghi epigei spontanei;
- b) fragole;
- c) asparagi selvatici;
- d) bacche di mirto;
- e) bacche di ginepro;
- f) lamponi;
- g) mirtilli;
- h) corbezzoli.

Art. 3.

Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm 4;
- c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm 4;
- d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm 5;
- e) Agaricus campestris (prataiolo) cm 4;
- f) Russula virescens (verdone) cm 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'art. 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

- a) asparagi selvatici kg 1,000;
- b) bacche di ginepro kg 0,200;
- c) bacche di mirto kg 0,200;
- d) corbezzoli kg 2,000;
- e) fragole kg 1,000;
- f) lamponi kg 1,000;
- g) mirtilli kg 1,000.

Art. 4.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La provincia può delegare il rilascio del tesserino ai comuni.

2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.

3. Il tesserino deve contenere:

- a) numerazione progressiva regionale;
- b) data di rilascio;
- c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
- d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero professionale).

4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.

5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:

- a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende unità sanitarie locali (U.S.L.), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti;
- b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6.

6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.

8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6.

9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'art. 6.

10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'art. 6.

11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.

12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 5.

Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50 mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.

2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

Art. 6.

Raccoglitori professionali. Agevolazioni

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

a) coltivatori diretti a qualunque titolo;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della quantità di cui all'art. 3, comma 1;

c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

5. La provincia può autorizzare, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'art. 4, di:

a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;

b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

7. La provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).

Art. 7.

Autorizzazioni straordinarie

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

2. I residenti in altre regioni possono richiedere, nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla giunta regionale, un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione.

Art. 8.

Autorizzazioni speciali

1. Il presidente della giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12.

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende U.S.L. e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

Art. 9.

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10.

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali regionali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dalla giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 11.

Limitazioni temporali

1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 12.

Commissione tecnico-consultiva

1. È istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
- b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;
- c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
- f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'art. 13.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

Art. 13.

Ispettorati micologici

1. Presso ogni azienda U.S.L. è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende U.S.L..

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

Art. 14.

Corsi di formazione

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le aziende U.S.L., le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende U.S.L., alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16.
Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100 mila a lire 200 mila per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 3;

b) da lire 100 mila a lire 300 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi dell'art. 4, comma 10;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 11;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 6, comma 5;

c) da lire 200 mila a lire 600 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'art. 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da lire 50 mila a lire 100 mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'art. 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600 mila a lire 1 milione 200 mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 17.

Commercializzazione dei funghi epigei spontanei

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende U.S.L.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'art. 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.

5. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

Art. 18.

Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175 «Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32/1998» per lire 25 milioni;

cap. 24241 «Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 32/1998» per lire 25 milioni.

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120 «Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco».

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 20.

Abrogazione

1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, relative alla necessità del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione, verifica, sentite le province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'art. 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1998.

98R0862

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 29.

Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, favorendone l'integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione, istruzione ed orientamento professionale; definisce altresì i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi integrati per l'impiego.

2. Sono definiti servizi integrati per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche d'ordine finanziario, resi dal sistema regionale e diretti a:

a) incrementare l'occupazione, anche attraverso l'individuazione di nuove forme, modalità e settori di lavoro;

b) sostenere e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

c) individuare e monitorare i caratteri sia qualitativi che quantitativi del mercato del lavoro.

3. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra regione, province, comuni ed altri enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

a) approva i piani regionali pluriennali ed annuali di cui al successivo art. 3;

b) determina programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali;

c) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialità;

d) indirizza, programma e verifica i lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

e) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

f) approva gli atti fondamentali inerenti l'ente Basilicata lavoro e ne indirizza l'attività;

g) sperimenta, in accordo con le province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso ogni forma di intervento idoneo a promuovere occupazione, ivi compresa la istituzione di strutture di promozione di lavoro d'impresa finalizzate alla costituzione di società miste a prevalente capitale pubblico, di cui almeno una a prevalente capitale pubblico regionale.

5. La Regione assicura i compiti di segreteria alla commissione di cui al successivo art. 5 ed al comitato di cui al successivo art. 6 anche mettendo a disposizione idonei locali ed attrezzature.

Art. 3.

Piani per le politiche del lavoro

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentita la commissione regionale di cui al successivo art. 5 e il comitato di coordinamento istituzionale regione-ente locali, approva il piano pluriennale ed il piano annuale per il lavoro.

2. Il piano pluriennale e l'atto di programmazione settoriale con cui la regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro, favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione, istruzione ed orientamento professionale.

3. Il piano annuale, nel rispetto dei principi di parità contenuti nelle leggi 9 dicembre 1977 n. 903 e 10 aprile 1991 n. 125, deve prevedere: le azioni da realizzare, ivi compreso il programma di attività di cui al successivo art. 8 comma 5 lettera a); le risorse finanziarie stanziare per ciascuna azione; i tempi di realizzazione, le direttive e gli standard che le province devono rispettare nell'erogazione e nella gestione dei servizi integrati per l'impiego, nonché le modalità di controllo e verifica dei risultati raggiunti.

Art. 4.

Funzioni e compiti attribuiti alle Province

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ad esse è attribuita inoltre la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma precedente tramite i Centri per l'impiego disciplinati dal successivo art. 12, assicurandone l'effettiva integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione ed orientamento professionale anche in attuazione delle leggi regionali 13 aprile 1996 n. 22, e 27 febbraio 1998 n. 12.

3. Le province inoltre:

a) esercitano le funzioni e le competenze proprie delle commissioni soppresse ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

b) assicurano la partecipazione degli enti locali all'organizzazione dei servizi da essa gestiti così come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province istituiscono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, la Commissione permanente tripartita, unica per ciascuna provincia, quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali.

5. Entro il termine di cui al precedente comma le province istituiscono altresì il sottocomitato permanente tripartito per l'agricoltura, unico per ciascuna provincia, quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali agricole, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) decreto legislativo n. 469/1997.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5.

Commissione permanente per l'impiego

1. Presso la Regione è istituita la commissione permanente per l'impiego tripartita, di seguito denominata commissione, quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La commissione è composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

c) da sei rappresentanti dei lavoratori e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno appartenente alle categorie previste dalla legge n. 482/1968;

d) da sei rappresentanti dei datori di lavoro e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, così ripartiti:

n. 2 rappresentanti delle associazioni degli industriali;

n. 1 rappresentante delle associazioni delle piccole imprese industriali;

n. 1 rappresentante delle associazioni dei commercianti;

n. 1 rappresentante delle associazioni dell'artigianato;

n. 1 rappresentante delle associazioni della cooperazione o del settore *no-profit*.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Alle nomine di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 si procederà sulla base della consistenza numerica degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale, riferita all'anno precedente la designazione e certificata dal legale rappresentante dell'organizzazione medesima.

5. L'attività ed il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla commissione stessa.

6. Alle riunioni della commissione partecipano senza diritto di voto, il direttore dell'ente Basilicata lavoro, della direzione regionale lavoro del Ministero del lavoro, il direttore regionale dell'I.N.P.S., il dirigente dell'ufficio lavoro della Regione Basilicata, la presidente della commissione regionale per le pari opportunità. La commissione può altresì consentire la partecipazione ai lavori, senza diritto di voto, a soggetti di comprovate professionalità ed esperienza in relazione alla materia trattata.

7. La commissione esercita altresì le funzioni ed i compiti già attribuiti alla commissione regionale per l'impiego.

8. Nel caso in cui, per specifiche esigenze, debba procedersi alla istituzione di sottocommissioni, deve essere comunque garantita la presenza del consigliere di parità di cui alla lettera b) del precedente comma 2.

Art. 6.

Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro

1. È istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

2. Il comitato di coordinamento è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente per materia o da suo delegato;

c) da tre consiglieri regionali eletti con voto limitato a uno;

d) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da loro delegati;

e) dai sindaci delle città capoluogo di provincia oltre che da due sindaci ed un presidente di comunità montana designati dalla conferenza permanente delle autonomie di cui alla legge regionale n. 17/1996.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni degli enti e degli organismi di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Il funzionamento del comitato è definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa il direttore dell'ente Basilicata lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro ed il direttore regionale dell'I.N.P.S.

Art. 7.

Ente Basilicata lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4 lettera d) primo comma del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è istituito l'ente Basilicata lavoro, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile.

2. L'ente Basilicata lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 3.

3. In particolare all'ente sono affidate:

a) le funzioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera d) decreto legislativo n. 469/1997;

b) le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro, monitorandone tendenze e mutamenti al fine di qualificare in maniera mirata gli interventi, effettuando rilevazioni, studi, valutazioni e ricerche sui fabbisogni professionali, su segmenti del lavoro regionale,

sugli impatti degli interventi di politica attiva, fornendo assistenza tecnica e coordinando le rilevazioni dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro;

c) assistenza e consulenza a privati che svolgono attività e servizi sul mercato del lavoro, con oneri a carico dei richiedenti, determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere;

d) assistenza e consulenza alla commissione di cui al precedente art. 5, al comitato di cui al precedente art. 6 e ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

4. Sono organi dell'ente il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

5. Lo statuto dell'ente predisposto dal direttore, viene approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, formulata nel quadro della concertazione con la commissione tripartita di cui all'art. 5 e sentito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 6.

6. Al personale dell'ente Basilicata lavoro si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali. La dotazione organica, predisposta dal direttore nei limiti della disponibilità di bilancio, è approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta.

7. L'ente Basilicata lavoro è sottoposto alla vigilanza della giunta regionale, che esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia sull'adozione di atti obbligatori, previa diffida a provvedere.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore ha la rappresentanza dell'ente Basilicata lavoro, è responsabile della gestione ed esercita i poteri di amministrazione in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformità dello statuto di cui all'art. 7.

2. Il direttore dell'ente Basilicata lavoro è nominato dalla giunta regionale tra i dirigenti regionali ovvero con assunzione esterna, previo avviso pubblico, tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici, con specifica e documentata competenza.

3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata quinquennale, disciplinanti il rapporto di lavoro del direttore, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ufficio.

4. L'incarico di direttore è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

5. Il direttore provvede:

a) a redigere il programma annuale di attività e lo statuto;

b) all'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché, entro novanta giorni dalla nomina, all'adozione della pianta organica;

c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;

d) a relazionare alla giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'ente.

6. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del direttore, per i seguenti motivi:

a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) inadempienze degli indirizzi regionali;

d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

Art.9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio regionale. Esso è composto dal presidente, due membri effettivi e due supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'ente ed in particolare esprime motivato parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo alle norme di legge.

3. Il collegio dei revisori trasmette alla giunta regionale un'analitica relazione annuale sulla gestione contabile dell'ente.

4. Ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuo pari al 20% di quello spettante al direttore nonché il rimborso delle spese sostenute quando, in ragione del loro incarico, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'ente.

Art. 10.

Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto consuntivo, adottati dal direttore e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni.

Art. 11.

Risorse patrimoniali e finanziarie

1. L'ente dispone delle seguenti risorse patrimoniali e finanziarie:

a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

c) contributi a qualsiasi titoli disposti da enti e soggetti privati;

d) rendite e proventi comunque derivati da operazione sui beni di cui alla precedente lettera a);

e) eventuali proventi derivanti dall'erogazione dei propri servizi;

Art. 12.

Sistema informativo regionale del lavoro - S.I.R.L.

Il sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato S.I.R.L. è preposto all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e degli altri dati integrati, ed è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati medesimi. Esso è attestato presso il S.I.R. ed utilizza la rete unitaria telematica regionale (R.U.P.A.R.).

2. Nell'ambito del S.I.R.L. sono attivati i servizi di iscrizione nelle liste e/o elenchi e di informazione per fornire dati e notizie sulle azioni di orientamento e di politiche attive del lavoro, ivi compresa la creazione di impresa, al sistema dell'autonomie locali ed a tutti gli utenti interessati.

3. Per le finalità di cui al precedente comma il S.I.R.L. è strutturato in sportelli comunali operativi che saranno attivati mediante convenzione tra la Regione e i comuni, denominati sportelli informale lavoro, attraverso apposita intesa con l'A.N.C.I. regionale.

4. Gli sportelli di cui al comma precedente potranno essere affiancati servizi per favorire l'aggregazione giovanile, l'organizzazione del tempo libero e la diffusione del volontariato sociale e culturale.

Art. 13.

Centri per l'impiego

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentite preventivamente la commissione di cui all'art. 5, il comitato di cui all'art. 6 e la commissione consultiva permanente «Politica sociale», individua, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, i bacini territoriali dei centri per l'impiego, ed istituisce i centri medesimi.

2. Le province, previa intesa con gli enti locali interessati e garantendo comunque gli standard qualitativi dei centri per l'impiego fissati nei piani annuali di cui al precedente art. 3, possono prevedere articolazioni territoriali dei centri stessi per l'erogazione decentrata anche di singoli servizi,

3. I centri per l'impiego sono le strutture attraverso le quali le province erogano i servizi integrati per l'impiego ed in particolare:

a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti in materia di collocamento di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) i servizi di preselezione, di informazione, orientamento e consulenze individuali sia a favore dei lavoratori che delle imprese;

c) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997.

4. Per la erogazione dei servizi di cui alla lettera c) del terzo comma del presente articolo, le province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, le province possono altresì avvalersi, per la suddetta erogazione, degli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali, dai C.C.N.N. e dalle leggi, previa stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti sul territorio regionale, sottoscrittrici dei C.C.N.N.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Risorse

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si farà fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione.

2. La giunta regionale assegna con successi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1998 n. 59.

3. La giunta regionale, successivamente ai trasferimenti di personale disposti ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo n. 469/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentiti la commissione di cui all'art. 5 ed il comitato di cui all'art. 6, determina le procedure per l'assegnazione del personale alla Regione Basilicata, province, enti locali ed ente Basilicata lavoro.

4. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997.

5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Sono in particolare abrogate le leggi regionali n. 3/1989, n. 20/1994, n. 7/1995.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 30.

Recepimento del protocollo d'intesa Governo-Regione Basilicata adottato dalla conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le province autonome il 18 dicembre 1997. Delibera repertorio n. 382.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

La Regione Basilicata recepisce e fa propri i contenuti e le disposizioni della delibera adottata il 18 dicembre 1997 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con repertorio atti conferenza n. 382, di adozione del protocollo d'intesa relativo alla Regione Basilicata ad oggetto il progetto sanitario di «gestione in forma sperimentale integrata di servizi di prevenzione, ricerca, cura e riabilitazione in campo oncologico nello stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture tra il centro di riferimento oncologico della Regione Basilicata e l'Istituto nazionale tumori di Milano», progetto già approvato dalla conferenza Stato-regioni il 13 febbraio 1997, con atto repertorio n. 228.

Art. 2.

La Regione Basilicata individua inoltre l'opportunità di disciplinare con normazione primaria sistematica «organica» gli specifici profili di competenza regionale della pluralità dei temi proposti dalla peculiarità della «gestione integrata».

Per l'attuazione della finalità di cui al comma I, considerato che le interrelazioni funzionali tra i vari profili della gestione sperimentale potranno compiutamente emergere dopo un periodo sufficiente di attività concreta del progetto di «sperimentazione gestionale integrata», entro il 31 dicembre 1999 la giunta regionale è obbligata a presentare al consiglio regionale apposita relazione ad oggetto le interrelazioni funzionali di cui sopra.

Entro il 28 febbraio 2000, considerate anche le indicazioni eventualmente fatte pervenire entro il 15 febbraio dalla competente commissione consiliare del consiglio regionale, la giunta regionale proporrà al consiglio regionale un disegno di «legge organica» ad oggetto la disciplina regionale definitiva della gestione sperimentale.

Art. 3.

Sino all'adozione della legge regionale di «disciplina organica» di cui all'art. 2, la giunta regionale è incaricata all'esercizio di ogni potestà regionale per l'attuazione del progetto sperimentale, compresa l'emanazione di direttive vincolanti al fine di rendere compatibili la disciplina regionale sinora emanata al riguardo - compresa la legge regionale n. 32/1997 - con i contenuti del protocollo d'intesa di cui all'art. 1. I provvedimenti amministrativi regionali e di organi strumentali della Regione Basilicata già adottati (anche per l'esecuzione della convenzione Regione - CROB - INT Rep. regionale n. 3993, sottoscritta in Roma il 22 maggio 1997) conservano piena efficacia e validità, in quanto funzionali all'attuazione della gestione sperimentale definita dal protocollo d'intesa.

Salvo l'esercizio della delega di cui al comma 1 la delibera di giunta regionale 31 marzo 1998 n. 914 - di adempimento ed attuazione della gestione sperimentale - vincola i soggetti attuatori del progetto, sino ad eventuali diverse disposizioni formalmente adottate dalla giunta regionale.

La giunta regionale è peraltro tenuta a comunicare al presidente del consiglio regionale per l'esame della competente commissione consiliare, entro venti giorni dalla loro adozione e per le competenti valutazioni ed eventuali determinazioni consiliari, i provvedimenti adottati in attuazione dei commi 1 e 2, in quanto non meramente applicativi di profili già disciplinati nel progetto approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1.

Le norme della legge regionale 8 luglio 1997 n. 32 contrastanti con il protocollo d'intesa di cui sopra devono ritenersi abrogate.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 Settembre 1998

DINARDO

98R0797

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7/1990.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 è così sostituito: Ai componenti delle commissioni costituite a norma degli articoli 13 e 16 della legge regionale n. 7/1990 è corrisposto un gettone di partecipazione di L. 100.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, e comunque per un massimo di due giornate, nonché ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura previste dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417.

Alla corresponsione dei compensi provvede il soggetto gestore dell'attività formativa nell'ambito dei finanziamenti a ciò disposti.

L'entità del gettone è aggiornata, con decreto del presidente della giunta regionale, ogni cinque anni in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7/1990»

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Il Governo, inoltre, precisa che la corresponsione del gettone di presenza è dovuto al personale estraneo all'amministrazione regionale.

Il commissario del Governo: CIVITATE

98R0798

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 32.

Concessione di contributi regionali destinati ad interventi costruttivi di edilizia residenziale agevolata.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Basilicata, in attuazione dei principi sanciti dallo statuto, promuove interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica mediante concessione di contributi per interventi costruttivi di edilizia agevolata e agevolata-convenzionata.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a fruire del contributo regionale per la costruzione di abitazioni le cooperative edilizie e loro consorzi costituite da soci che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

edilizia residenziale pubblica agevolata e che siano iscritte nel registro prefettizio e all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazioni e loro consorzi ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 3.

Concessione contributi

Per gli interventi previsti dal programma di cui alla presente legge, la Regione corrisponde ai soggetti di cui al precedente art. 2, su mutui fondiari da contrarre, contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

Il contributo è stabilito nella misura massima del 3,50% del capitale mutuato e fino alla concorrenza di L. 60.000.000 di mutuo contratto per ogni alloggio.

Il contributo è corrisposto per la durata pari al periodo di rimborso indicato nel contratto di mutuo medesimo e, comunque, per un massimo di quindici annualità decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'istituto di credito prescelto abilitato per le operazioni di credito fondiario, secondo i criteri ed i principi previsti dalla vigente normativa.

L'erogazione del contributo medesimo sarà effettuata in quote semestrali il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno.

Per le cooperative edilizie e loro consorzi i contributi sono erogati a decorrere dalla stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo, tenendo conto dell'effettiva entità del mutuo utilizzata da ciascun socio.

Art. 4.

Programmazione interventi

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà predisposta la programmazione regionale.

Art. 5.

Criteri di scelta dei soggetti attuatori

Nei limiti delle disponibilità indicate nel programma costruttivo di intervento, la individuazione delle cooperative edilizie e/o loro consorzi avviene attraverso appositi bandi di concorso approvato dalla giunta regionale.

La disposizione di cui al primo comma si applica a tutti gli interventi di edilizia residenziale finanziati dallo Stato ovvero dalla Regione Basilicata salvo diverse disposizioni.

Art. 6.

Scioglimento anticipato del consorzio di cooperative edilizie e/o della cooperativa edilizia

Nel caso di scioglimento anticipato del consorzio di cooperative edilizie che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo è direttamente corrisposto alle cooperative che al momento della partecipazione al bando di concorso risultano iscritte nel libro sociale.

Nel caso di scioglimento anticipato della cooperativa edilizia il contributo è direttamente corrisposto ai singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro aventi causa, a presentazione, agli uffici regionali competenti di copia autentica dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

Il trasferimento dei contributi è consentito a partire dal semestre successivo a quello di trasmissione degli atti e per la durata pari al periodo di tempo residuale.

Art. 7.

Norme finanziarie

Per le finalità della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 500.000.000 all'anno e per quindici anni consecutivi.

Al fabbisogno collegato all'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.500.000.000 per il triennio 1998/2000, si fa fronte con le disponibilità esistenti sul fondo globale e per provvedimento in corso del bilancio annuale 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio 1998 in termini di competenza e cassa:

in aumento capitolo 4172 (di nuova istituzione):

interventi costruttivi di edilizia residenziale agevolata L. 500.000.000;

in diminuzione capitolo 7465:

fondo globale per provvedimenti in corso spese correnti L. 500.000.000.

Art. 8.

Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 38.

Art. 9.

Disposizioni finali

Per le modalità di applicazione e le procedure di attuazione della presente legge ove non sia diversamente stabilito e per quanto compatibile, si richiama la normativa statale vigente.

Art. 10.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

98R0799

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 33.

Proroga dei termini di scadenza degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale delle province di Potenza e di Matera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more del riassetto e della riorganizzazione dei consorzi di sviluppo industriale, così come previsti dalla legge regionale 29 luglio 1994, n. 32, sono prorogati i termini di scadenza degli organi consortili dei consorzi di sviluppo industriale delle province di Potenza e Matera fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino della materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

98R0800

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 50 del 12 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 è sostituito dal seguente: «I gruppi consiliari sono costituiti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, in conformità alle norme del regolamento interno del consiglio».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Ai gruppi consiliari composti da due consiglieri sono assegnate due unità lavorative, appartenenti al ruolo regionale. Ai gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da tre a sei sono assegnate tre unità lavorative appartenenti al ruolo regionale.

Ai gruppi consiliari composti da oltre sei consiglieri sono assegnate quattro unità lavorative appartenenti al ruolo regionale.

Al gruppo misto viene assegnato personale del ruolo regionale nella misura di una unità per ogni consigliere assegnato.

Per il personale assegnato al gruppo misto, ogni consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l'unità di personale cui ha diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e dal regolamento interno ai presidenti dei gruppi.

Una delle unità sopra richiamate può essere scelta tra il personale comandato da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali e interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando è disposto a cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del presidente del gruppo interessato o del consigliere del gruppo misto».

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Per la legislatura in corso restano validamente costituiti i gruppi presenti in consiglio regionale che nelle forme di rito si sono formati entro il 30 giugno 1997.

2. Ai gruppi consiliari, composti da un solo consigliere e costituiti alla data di cui al comma precedente, l'ufficio di presidenza mette a disposizione il personale occorrente per il funzionamento nella misura di due unità lavorative appartenenti al ruolo regionale. Una delle unità sopra richiamate può essere scelta tra il personale comandato da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituiti con legge regionale. Il comando è disposto a cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del presidente del gruppo interessato».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

98R0801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 9 *

L. 3.000